
Da: claudia.sartori@senato.it
Inviato: lunedì 19 ottobre 2020 17:23
A: MINSEG Segreteria Ministro
Oggetto: Nota da parte del Senatore Alberto Barachini
Allegati: Nota sen. Barachini Sacoi 3.pdf

Buonasera,

come anticipato trasmetto, da parte del Senatore Alberto Barachini, l'allegata nota relativa all'intervento del progetto Sa.co.i. 3 interessante il Comune di Santa Teresa di Gallura, con preghiera di sottoporla all'attenzione dell'Il.mo Signor Ministro.

Distinti saluti.

Avv. Claudia Sartori

Segreteria particolare Sen. Alberto Barachini

Presidente Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Palazzo S. Macuto

Via del Seminario, 76 - 00186 Roma

tel. +39 06 67603284

PROGETTO SA.CO.I. 3 - SANTA TERESA DI GALLURA - PROCEDURA DI VIA - NECESSITÀ DI INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA

Con nota prot. n. 4555 del 27.02.2020, acquisita dal Ministero dell'Ambiente con prot. n. 19867 del 16.03.2020, l'Assessorato per la difesa dell'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna ha formulato le proprie osservazioni nell'ambito della procedura di VIA relativa al progetto SA.CO.I. 3. In particolare, la Regione ha evidenziato una **carenza di motivazione** con riferimento alla scelta dell'opzione progettuale che prevede l'approdo del cavo marino alla spiaggia La Marmorata (alternativa 2), in luogo della proposta iniziale di Terna (alternativa 1), che vedeva il mantenimento dell'approdo del cavo marino alla spiaggia Rena Bianca, osservando quanto segue: *"il proponente sostiene di aver preferito l'alternativa 2 in seguito alla concertazione con il Comune di Santa Teresa e come motivazione di carattere ambientale indica quale criterio adottato il fatto che l'alternativa 1 interesserebbe una piccola porzione della ZSC ITB010007 (Capo Testa), al suo confine orientale, nonché l'Area Marina Protetta di recente istituzione di "Capo Testa-Punta Falcone", in particolar modo in riferimento alla conservazione degli habitat marini di interesse comunitario, fra cui quello prioritario delle "Praterie di Posidonia oceanica" (1120). **Tale scelta dovrebbe essere meglio motivata in considerazione del fatto che lo stesso habitat è presente anche in corrispondenza del tracciato prescelto e appare anzi molto più esteso nel tratto di mare interessato dall'intervento. Pertanto, il proponente dovrà adeguatamente motivare la scelta dell'alternativa 2 considerando, oltre alla presenza di aree protette, l'effettivo impatto sulle biocenosi marine, in particolare delle specie e degli habitat di interesse comunitario tutelati ai sensi della Dir. 92/43 CEE, derivante dall'attuazione di entrambe le alternative"**.*

Alla luce della nota succitata, appare opportuna un'integrazione istruttoria - da valutare, se del caso, con la competente Direzione generale per il mare e le coste di codesto Spett.le Ministero - consistente in uno **studio comparato** che approfondisca tali aspetti e, in particolare, effettui **un'analisi comparativa delle due soluzioni progettuali in termini di impatto sull'Area Marina Protetta e sugli habitat marini dalla stessa tutelati.**

Si rappresenta, peraltro, che l'Area Marina Protetta Capo Testa – Punta Falcone di cui si tratta è stata istituita solo con Decreto Ministeriale 17 maggio 2018 (GU n. 206 del 5 settembre 2018) e, quindi, poco prima della decisione, condizionata dal Comune di Santa Teresa di Gallura, di prevedere l'approdo dei cavi alla Marmorata (delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 26.10.2018), anziché alla Rena Bianca, come da soluzione proposta da Terna, che aveva dichiarato: *"i nuovi tracciati sono un'ottimizzazione dei tracciati esistenti sia dal punto di vista tecnico che da quello ambientale, non interesseranno nuove porzioni di mare sfruttando una zona già caratterizzata da numerose installazioni marine oltre al SA.CO.I. 2. Inoltre i cavi esistenti fungeranno da naturale protezione per i nuovi cavi."* (sintesi non tecnica del 10.11.2017, p. 10). Appare, pertanto, ragionevole pensare che la decisione non sia stata oggetto di sufficiente valutazione e studi comparativi.

Si ricorda, infine, per quanto possa occorrere, che, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, la valutazione di impatto ambientale non concerne una mera e generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma deve implicare la complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto — **alla luce delle alternative possibili** e dei riflessi della stessa « opzione zero » — il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio — economica perseguita (*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. IV, 24.03.2016, n.1225 e 24.03.2016, n.1225).